

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3955

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DONAT-CATTIN)

Proroga delle norme transitorie per la compilazione degli elenchi nominativi per i lavoratori agricoli, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e la vigilanza nel settore agricolo

Presentato alla Presidenza il 18 gennaio 1972

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge n. 83 dell'11 marzo 1970 ha introdotto, com'è noto, una nuova disciplina che incide profondamente sia sul collocamento dei lavoratori agricoli subordinati, sia sul loro accertamento ai fini previdenziali, sia, infine, sui modi di accertamento della base imponibile per la determinazione dei contributi.

L'articolo 18 delle norme transitorie per la compilazione degli elenchi ha previsto tempi diversi di attuazione, distinguendo fra province dell'Italia settentrionale e centrale, nelle quali ha fissato la decorrenza, ai fini della compilazione, al 1° luglio 1970, e province dell'Italia meridionale ed insulare, nelle quali tale decorrenza è stata fissata al 1° gennaio 1971; ciò coerentemente al fatto che mentre l'accertamento dei lavoratori agricoli dipendenti nelle province del centro-nord era precedentemente effettuato in base ad elementi desumibili dai libretti personali di lavoro, nelle restanti province meridionali ed insulari vigeva la disciplina di proroga della validità degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli giornalieri di campagna prevista dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322.

Le esperienze maturate nella prima applicazione della legge nelle province dell'Italia settentrionale e centrale e la situazione creata per effetto dell'entrata in vigore della nuova disciplina nell'Italia meridionale e insulare hanno evidenziato alcune difficoltà, in particolare attinenti alle modalità di accertamento delle prestazioni dei lavoratori agricoli subordinati.

La causa di ciò è da ricercarsi principalmente nel fatto che l'introduzione della nuova disciplina con la predisposizione di più onerosi adempimenti ha concorso ad accrescere ulteriormente la mole di lavoro esplicata dal personale degli uffici del lavoro e delle sezioni zonali, comunali e frazionali, evidenziando e accentuando, nel contempo, la carenza di personale che già prima si presentava palesemente nello svolgimento della normale attività degli uffici.

Alla inadeguatezza dell'organico rispetto ai nuovi compiti sono da aggiungere, altresì, gli effetti prodotti dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente l'esodo dei dipendenti ex combattenti, che riducendo alla base il numero dei posti in orga-

nico, continua a ridimensionarne notevolmente il ruolo.

Non è da sottovalutare infine la considerazione che il personale addetto al servizio di collocamento presenta caratteristiche quali età media elevata, la temporanea reggenza da parte di un solo collocatore di più uffici eccetera, tali da non rispondere in maniera adeguata alle esigenze manifestatesi nella attuazione pratica della legge.

Da tutto ciò deriva che qualora non saranno adottati urgenti provvedimenti, si verificherà puntualmente alla scadenza del 31 dicembre 1971, la mancata predisposizione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per le province dell'Italia meridionale ed insulare.

Le ripercussioni di un tale inadempimento si manifesteranno soprattutto nei riguardi dei lavoratori agricoli, i quali non potranno fruire per l'anno 1972 delle prestazioni assistenziali e previdenziali. Questo stato di cose ha già messo in allarme i lavoratori delle province interessate. Il timore di non vedere attuata la legge comincia ad essere denunciato apertamente dalle associazioni sindacali mentre le amministrazioni pubbliche locali sollecitano adeguati interventi.

D'altronde, è da tenere presente che nelle province dell'Italia meridionale ed insulare, anche prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina introdotta dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, sussistevano particolari difficoltà di accertamento che avevano reso necessaria l'adozione di norme transitorie di proroga della validità degli elenchi per i lavoratori agricoli giornalieri di campagna (braccianti), risalenti all'epoca (1962) in cui vigeva l'accertamento presuntivo di mano d'opera ai fini contributivi.

Si ritiene pertanto opportuno, per ovviare alla prevedibile situazione della intempestiva compilazione degli elenchi nominativi, prorogare ancora la validità degli elenchi medesimi sino al 31 dicembre 1972.

Naturalmente tale provvedimento di proroga deve far salvi tutti i casi di nuova iscrizione, cancellazione e variazione che nel precedente regime di proroga degli elenchi sono intervenuti per effetto dell'articolo 1, commi terzo, quarto e quinto, della legge 5 marzo 1963, n. 322 e per i quali sono stati formalizzati elenchi a parte secondo le norme comuni.

Infatti, per rendere gli elenchi più rispondenti alla reale situazione, la legge aveva considerato la necessità di far risultare da appositi elenchi i casi di nuova iscrizione,

di cambi di categoria, nonché di cancellazione di coloro che non avevano avuto titolo alla inclusione negli elenchi stessi per decessi, trasferimento di residenza, emigrazione all'estero, eccetera.

Gli elenchi relativi agli atti correnti di nuova iscrizione, di cancellazione e di variazione per l'anno 1972, dovranno pertanto essere formati dalle commissioni locali, a termini della nuova disciplina di cui alla citata legge 11 marzo 1970, n. 83.

Resta inteso che le Commissioni locali dovranno anche provvedere alla compilazione secondo le modalità e le procedure previste dagli articoli 7, n. 5, e 15 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 degli elenchi relativi alle altre categorie di lavoratori agricoli (salariati fissi con contratto annuo o inferiore all'anno, braccianti fissi ed obbligati, compartecipanti familiari e piccoli coloni).

In sede di prima applicazione della legge 11 marzo 1970, n. 83 si è, altresì, nuovamente manifestata la necessità di potenziare l'attività di vigilanza nel settore agricolo — disposta dall'articolo 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, richiamata dall'articolo 19 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito nella legge n. 83 precipitata — rendendo più adeguata, coordinata e completa l'organizzazione dell'esercizio dell'attività medesima sugli obblighi contributivi nel settore previdenziale agricolo.

Il citato articolo 5 affida, infatti, all'Ispettorato del lavoro la vigilanza per l'attuazione della nuova disciplina introdotta dalla legge n. 83 in materia di collocamento agricolo e di costituzione del rapporto assicurativo in agricoltura il quale può avvalersi a tale scopo, « coordinandola con la propria, dell'attività di vigilanza esercitata dal servizio per i contributi agricoli unificati e dagli altri istituti previdenziali interessati ».

Ora, mentre l'INPS, l'INAM e l'INAIL dispongono di un servizio di vigilanza per assolvere a tale compito, organicamente costituito in base a disposizioni di legge che conferiscono compiutamente agli incaricati del servizio stesso la possibilità di accedere nelle aziende agricole e di operare gli accertamenti in ordine alle inadempienze ed alle omissioni contributive, il servizio per i contributi agricoli unificati, non disponendo di un analogo potere, ha dovuto ridurre l'azione di vigilanza riconosciutagli dalla legge alla sola facoltà di effettuare sopralluoghi nelle aziende agricole senza alcun obbligo da

parte dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati di fornire notizie ed elementi di accertamento agli incaricati della vigilanza stessa.

Nell'interesse di una corretta applicazione della legge n. 83 e nell'intento di eliminare il più possibile forme di evasione e di abusi che ne possono compromettere la validità e date le difficoltà incontrate dallo stesso Ispettorato del lavoro nel servizio di vigilanza in ordine agli obblighi contributivi in agricoltura, è apparso necessario ed urgente attribuire anche allo SCAU, in tema di vigilanza, una propria specifica competenza analoga a quella riconosciuta all'INPS e all'INAM.

Ciò premesso è stato predisposto il presente disegno di legge.

Con l'articolo 1 si disciplina l'ulteriore proroga fino a tutto il 31 dicembre 1972 della validità degli elenchi nominativi vigenti nell'Italia meridionale ed insulare, fermo restando per le commissioni locali l'obbligo di rilevare i casi di nuove iscrizioni nonché le variazioni e le cancellazioni.

Con il successivo articolo 2 del provvedimento — ferma restando la competenza primaria dell'Ispettorato del lavoro — viene previsto che la vigilanza in materia di obblighi contributivi in agricoltura sia svolta anche dal servizio per i contributi agricoli unificati.

Il successivo articolo 3 stabilisce, nei riguardi dei contribuenti, gli obblighi e le relative sanzioni, necessari per consentire allo SCAU di esplicare la propria opera di vigilanza in materia contributiva.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie erogheranno per l'anno 1972 le prestazioni relative alle varie forme di previdenza ed assistenza, nelle province di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322, ai braccianti agricoli e categorie assimilate, sulla base degli elenchi nominativi la cui validità è stata prorogata dall'articolo 18, comma secondo del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83.

Alle nuove iscrizioni, cancellazioni e variazioni di cui all'articolo 1, commi terzo e quarto della legge 5 marzo 1963, n. 322, provvederanno nelle stesse province le commissioni locali per la manodopera agricola secondo le modalità e le procedure previste dall'articolo 7, n. 5 e dell'articolo 15 di cui al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83.

ART. 2.

La vigilanza per l'applicazione delle norme di cui agli articoli 2 e 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, nonché delle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047 e 9 gennaio 1963, n. 9, ferma la competenza primaria in materia dell'Ispettorato del lavoro, è affidata, nei limiti previsti dal successivo articolo 3, al servizio per i contributi agricoli unificati.

L'Ispettorato del lavoro, ai fini di cui al precedente comma, si avvarrà, coordinandola con la propria, dell'attività di vigilanza esercitata dal servizio per i contributi agricoli unificati e dagli altri istituti previdenziali interessati.

Il comma secondo dell'articolo 19 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, è sostituito dal seguente: « Con effetto dal 1° gennaio 1970 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 2 e 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, nonché dell'articolo 7, commi secondo, terzo e quarto della legge 12 marzo 1968, n. 334 ».

ART. 3.

Agli effetti dell'accertamento dei contributi dovuti per i lavoratori agricoli dipendenti e per i mezzadri, i coloni ed i compartecipanti, i datori di lavoro ed i concedenti dei rapporti di mezzadria, colonia e compartecipazione e i loro rappresentanti, sono obbligati a fornire ai funzionari del servizio per i contributi agricoli unificati incaricati della vigilanza di cui all'articolo precedente le notizie ed i dati relativi alla consistenza ed alla conduzione dell'azienda agricola, alla manodopera impiegata ed alla natura dei rapporti di lavoro instaurati nell'azienda stessa.

I datori di lavoro, i concedenti ed i rappresentanti predetti hanno l'obbligo di consentire l'accesso nell'azienda agli incaricati della vigilanza di cui al comma precedente.

I datori di lavoro ed i concedenti o i loro rappresentanti, che si rifiutino di consentire l'accesso nell'azienda o non forniscano le notizie ed i dati richiesti o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000.

Per le contravvenzioni di cui al precedente comma, nonché per quelle previste dagli articoli 25 e 26 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma terzo, della legge 18 dicembre 1964, n. 1412.

La commissione centrale di cui all'articolo 2° del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, può ridurre la somma aggiuntiva prevista dall'articolo 27 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, in relazione alle circostanze che hanno determinato l'omissione dei contributi.